



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2014/08.21/000412-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI, SITO NEL COMUNE DI MONTANERA.

PROPONENTE: VIGLIETTI ANTONIO E FIGLIO S.R.L., VIA CUNEO N. 11, 12040 MONTANERA.

ESITO PROCEDIMENTO.

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- in data 17.12.2019 con prot. n. 78678, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società Viglietti Antonio e Figlio S.r.l., con sede legale in Via Cuneo n. 11 a Montanera;
- con nota provinciale prot. n. 80180 del 23.12.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 23.12.2019 al 5.02.2020;
- con nota prot. n. 80181 del 23.12.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
  - con nota prot. n. 7398 del 04.02.2020 l'ASL CN1 ha espresso le seguenti osservazioni:  
*"Occorrerà garantire idonee condizioni, anche nel lungo periodo, delle aree scoperte in terra, non pavimentate, evitando il formarsi di avvallamenti che possano trattenere ristagni d'acqua (piovana e proveniente dall'inumidimento con acqua nebulizzata) con la conseguente creazione di habitat idonei allo sviluppo della zanzara tigre (Aedes albopictus) ed evitare, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse e sonore dalle lavorazioni autorizzate o in progetto nonché la dispersione nell'ambiente esterno - in particolare su strade pubbliche - di polveri, fango, ecc..*  
*Le operazioni di bagnatura, atte a garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse di materiale polverulento durante le attività di frantumazione, movimentazione e deposito dei rifiuti, dovranno essere eseguite ogni qualvolta si rendano necessarie, in rapporto soprattutto alle condizioni climatiche per insolazione, temperatura e velocità del vento. In*

*caso di mancanza, per qualunque motivo, di acqua, sia di acquedotto che di scorte interne, i lavori che producono emissioni devono essere sospesi.*

*Qualora in futuro sorgessero problematiche correlate a tali emissioni dovranno essere messe in atto tutte le migliori tecnologie, oltre quelle già adottate, atte a garantire il contenimento di tali emissioni nell'ambiente circostante.*

*Si ricorda che i luoghi di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti previsti D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”*

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 03.03.2020 con prot. ric. n. 13881, il proponente ha presentato all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia, documentazione integrativa volontaria relativa alla riduzione della quantità di rifiuti non pericolosi trattati.
- Con nota prot. n. 14020 del 03.03.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare tale documentazione e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico ha evidenziato quanto di seguito esposto.

**1. Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**, ai fini della realizzazione della modifica dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, la società proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Modifica dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la variante dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto, al Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo;
- Eventuale istanza di autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica da ottenersi in relazione all'intervento complessivo.

Attualmente la ditta è autorizzata con AUA di cui al Provvedimento Conclusivo n.1720/2014 dell'11.11.2014 rilasciato dal S.U.A.P del Comune di Montanera, comprendente l'iscrizione n. 218 al registro delle imprese che effettuano recupero rifiuti non pericolosi individuati ai punti 7.1 (laterizi e macerie), 7.6 (conglomerato bituminoso) e 7.31 bis (terre e rocce da scavo) dell'Allegato 1, sub-allegato 1, del DM 05/02/1998 e s.m.i. (attività di messa in riserva e recupero R13-R5), per un quantitativo annuo complessivo pari a 76.000 t/anno.

**2. Dal punto di vista tecnico**, per quanto dichiarato, con la presente modifica, si chiede l'autorizzazione per 4 nuove tipologie di rifiuti - scorie di acciaieria, fanghi di dragaggio, fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre e ceneri dalla combustione di biomasse - ed un aumento di 43.000 t/anno, che porteranno l'impianto a 119.000 t/anno di rifiuti complessivi in ingresso, dei quali circa 13.000 t saranno destinati alla successiva produzione di conglomerato cementizio (scorie di acciaieria, fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre e ceneri dalla combustione di biomasse).

Per la realizzazione del progetto, sarà necessaria una modifica sostanziale dell'impianto esistente, relativa a:

- aumento aree pavimentate;
- adeguamento attuale sistema raccolta e trattamento acque prima pioggia;
- installazione impianto betonaggio per produzione conglomerati cementizi;
- installazione numero quattro silos per stoccaggio cemento e ceneri leggere;
- utilizzo nuove tipologie rifiuti da avviare al recupero;
- realizzazione nuovi settori per messa in riserva.

Nella tabella seguente sono riassunti i dati tecnici forniti dal proponente in merito al progetto in esame:

Normativa di riferimento D.M. 52/98	Codice CER	Quantità movimentata (t/anno)	Quantità max stoccata (t)	Quantità già autorizzate con AUA n. 218

12.3	010410, 010413	5000	200	
13 2	100101, 100103, 100115, 100117, 190112, 190114	6000	500	
4.4	100201, 100202, 100903	2000	200	
7.1	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904	36000	5000	36000
7.6	170302	35000	5000	30000
7.31 bis	170504	30000	3000	10000
12.2	170506	5000	300	
TOTALE		119000	14200	

3. Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a) Gestione rifiuti

La ditta intende produrre (con i rifiuti richiesti) misti cementati, magrone, calcestruzzo non strutturale.

Dovranno essere indicate le ricette con le quali si intende miscelare i rifiuti con le proporzioni di rifiuti, acqua, inerte e/o altri materiali.

La ditta dovrà presentare certificazione dalla quale si evinca composizione % delle frazioni, analisi chimica, quantità di cemento e acqua addizionati, conformità a quanto previsto dalla norma tecnica di settore (CNR 29/72 - norma sui misti cementati).

Si ritiene particolarmente importante l'esecuzione del test di cessione sui vari prodotti, magrone misto cementato e calcestruzzo non strutturale prodotto, tenuto conto che i rifiuti costituiti da ceneri e scorie, sottoposti al test di cessione, evidenziano la lisciviazione di metalli pesanti.

Per quanto riguarda la produzione di: magrone misto cementato e calcestruzzo non strutturale, la ditta dovrà indicare i siti di riutilizzo e prevedere di inviare una relazione semestrale sull'effettivo riutilizzo di questo prodotto contenete rifiuti. In merito ai siti di riutilizzo potrebbe essere opportuno prevedere una idonea prescrizione dove sia previsto di effettuare una comunicazione con un anticipo adeguato.

In merito alla produzione dei prodotti indicati con i rifiuti (magrone, calcestruzzo non strutturale e misti cementati) la ditta dovrebbe effettuare una relazione che porti a valutare quanto richiesto in riferimento a quanto riutilizzabile nei vari cantieri suddivisi per le tre tipologie (facendo riferimento alle attività svolte nello scorso anno).

La ditta dovrebbe dettagliare quali saranno i controlli analitici che intende mettere in atto sui rifiuti in ingresso, indicando oltre che le metodiche anche le tempistiche sia per quanto riguarda il controllo su campione medio composito che sull'accertamento a campione.

La ditta dovrà indicare la provenienza dei rifiuti ritirati da terzi.

Nel momento in cui non ci sarà la possibilità di utilizzare i rifiuti per la produzione dei vari misti cementati la ditta dovrà indicare come saranno gestiti i rifiuti.

La ditta dovrà indicare, suddiviso per i settori previsti, un peso specifico dei rifiuti che intende ritirare al fine di poter valutare se gli spazi indicati in planimetria risultano sufficienti.

Sarebbe opportuno di rivedere lo stoccaggio in cumuli delle ceneri pesanti.

La procedura di accettazione e omologa dovrà essere descritta in modo dettagliato, (certificazioni analitiche/informazioni che attestino la classificazione del rifiuto nel caso di rifiuti classificati con codici a specchio). Dovranno altresì essere certificate le

caratteristiche tecniche dei rifiuti in riferimento a quanto previsto dal DM 05/02/1 998 s.m.i..

Si ritiene opportuno che per ciascun conferitore, oltre alle verifiche relative all'omologa, sia prodotta un'analisi del rifiuto da effettuarsi al momento del primo conferimento, nonché su un campione composito relativo ad un numero prestabilito di successivi conferimenti. Detti requisiti dovranno attestare la classificazione (nel caso di codici a specchio) e il rispetto delle caratteristiche previste da norme tecniche (qualora applicabili).

Nel lay-out della relazione sembra che le ceneri, scorie ecc... dopo l'impianto di betonaggio possano andare miscelati con i rifiuti da costruzione e demolizione o viceversa per la formazione di rilevati e sottofondi, dovranno essere fornite delle spiegazioni in merito.

#### b) Atmosfera

L'Arpa ha fatto rilevare che, l'attività, con l'incremento dei quantitativi previsti, genererà emissioni diffuse, principalmente dovute a:

- Traffico indotto per carico/scarico del materiale (il proponente stima un incremento indicativo di 50 - 60 mezzi/mese);
- Operazioni di betonaggio.

Sono previste alcune misure di mitigazione (Cfr pag. 31 "*Come indicato in precedenza cumuli rifiuti, piazzali a terra battuta, MPS a pezzatura più fine, saranno continuamente e costantemente inumiditi a mezzo irrigatori fissi e mobili, con sistema a pioggia*").

#### c) Rumore

Riguardo al rumore non è presente una valutazione previsionale di impatto acustico, ma è stato allegato il documento "Estratto analisi rischio Rumore documento del 18/4/18 con Misurazione Livelli Sonori del 11/12/17".

#### d) Suolo e acque sotterranee

L'azienda opera su di una superficie di circa 48.000 mq, di questi 8.000 sono occupati dall'edificio industriale, 23.500 mq sono destinati alla coltivazione della cava di proprietà della Viglietti srl, altri 16.500 mq sono destinati all'impianto per la gestione del recupero di rifiuti a matrice inerte.

Una porzione dell'area destinata alle operazioni di recupero dei rifiuti è pavimentata, la restante parte è in terra battuta.

L'area ricade in IV classe di capacità d'uso del suolo.

In riferimento al piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia, in virtù dell'aumento delle quantità di rifiuto trattate e della superficie scolante, è necessaria la revisione del piano.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 *“Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”*;

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Vista** la nota prot. n. 7398 del 04.02.2020 l’ASL CN1, in premessa richiamata.

**Atteso** che ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* secondo cui ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, i termini di conclusione del procedimento sono stati differiti a tale data.

**Atteso che** tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Considerato che:**

- a. le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;
- b. il progetto in esame riguarda l’ampliamento di un impianto esistente in Montanera con l’inserimento di 4 nuove tipologie di rifiuti - scorie di acciaieria, fanghi di dragaggio, fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre e ceneri dalla combustione di biomasse - ed un aumento di 43.000 t/anno, che porteranno l’impianto a 119.000 t/anno di rifiuti complessivi in ingresso, dei quali circa 13.000 t saranno destinati alla successiva produzione di conglomerato cementizio;
- c. I principali impatti ambientali ascrivibili al progetto riguardano le emissioni in atmosfera, diffuse e sonore e si evidenzia che la produzione di conglomerato cementizio con i rifiuti, in particolare ceneri di combustione, ha rivestito negli ultimi anni una rilevante criticità per il territorio provinciale dal quale sono risultati anche degli inquinamenti che hanno portato alla messa in bonifica di alcune aree;
- d. recentemente, sono sopraggiunte la nuova formulazione dell’art.184 ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e la pubblicazione delle Linee guida SNPA per l'applicazione dell'end of waste, approvate dal Consiglio Nazionale SNPA il 6 febbraio 2020;
- e. l’istruttoria tecnica ha rilevato le seguenti criticità:
  1. La ditta nella relazione allegata non è stata in grado di descrivere le operazioni da svolgere per la produzione dei misti cementati, calcestruzzo non strutturale e magrone con i rifiuti costituiti da ceneri e scorie.
  2. Si prende atto della diminuzione dei rifiuti di ingresso ma per le sole ceneri e scorie la richiesta è comunque decisamente importante (13000 t) e comunque non chiarisce l’utilizzo nello specifico.
  3. La ditta non ha indicato le ricette con le quali si intende miscelare i rifiuti con le proporzioni di rifiuti, acqua, inerte e/o altri materiali.
  4. La ditta non ha presentato delle certificazioni dalle quale si evinca composizione percentuale delle frazioni, analisi chimica, quantità di cemento e acqua addizionati, conformità a quanto previsto dalla norma tecnica di settore (CNR 29/72 — norma sui misti cementati).
  5. I campionamenti svolti dall’ARPA hanno evidenziato che i rifiuti costituiti da ceneri e scorie, sottoposti al test di cessione, evidenziano la lisciviazione di metalli pesanti. I codici CER dei rifiuti speciali non pericolosi richiesti, sempre in riferimento a ceneri e

scorie, sono cosiddetti “codici a specchio” con omologo rifiuto pericoloso, del quale la ditta non ha detto nulla a riguardo.

6. Non sono state distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.
  7. In sede di successiva Modifica Autorizzazione Unica Ambientale o istanza 208, in relazione all'aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso, dovrà essere presentato un aggiornamento sia del Piano di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento che della valutazione previsionale di impatto acustico.
  8. Per quanto attiene alla Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), si rammenta che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m<sup>3</sup> e potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.
- f. in data 17 marzo 2019, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 17937 del 20.03.2020 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 17020 del 17.03.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa nei paragrafi “a) Gestione rifiuti”, “b) Atmosfera”, “c) Rumore”, “d) Suolo e acque sotterranee”, che rendono necessario analizzare, dettagliare e approfondire le criticità sopra riportate, valutando inoltre le precise condizioni e prescrizioni al contorno dell'istanza in esame, riguardanti la produzione ed il successivo impiego del conglomerato cementizio ottenuto mediante il recupero dei rifiuti, da ritenersi EoW ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

#### DISPONE

1. **DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 17.12.2019 con prot. n. 78678, e successivamente integrato in data 03.03.2020 con prot. ric. n. 13881, da parte del legale rappresentante della società Viglietti Antonio e Figlio S.r.l., con sede legale in Via Cuneo n. 11 a Montanera in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico provinciale del 17 marzo 2020 è emerso che l'intervento determinerà potenziali impatti ambientali significativi e negativi, diretti ed indiretti, sui diversi comparti ambientali interferiti, per le motivazioni specificate nei punti da 1 a 8 della lettera “e” delle considerazioni, nel supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (Allegato n. 1) e nel parere tecnico istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio (Allegato n. 2).
2. **DI STABILIRE** che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza unica ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.40/98 e s.m.i. e contestuale autorizzazione ex art. 208 del D. lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento.

3. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. (Allegato n. 1), e del parere tecnico istruttorio del Settore Tutela del Territorio (Allegato n. 2), i cui originali sono depositati agli atti del procedimento.
4. **DI RENDERE NOTO** il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i;

#### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro Riso**

**ESTENSORE:**

Arch. Patrizia Oliva  
Ufficio Valutazione Impatto  
Ambientale